



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2015, proposto dal sig. Massimiliano Riccardo Baldini, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Andrea Gemignani, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandra Castagna in Firenze, Via Giuseppe La Farina 47;

*contro*

Comune di Viareggio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lidia Iascone, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;

*nei confronti di*

sigg. Luca Poletti e Giorgio Del Ghingaro, n.c.;

*per l'annullamento*

- dell'atto di proclamazione dei risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Viareggio in data 18.06.2015, svoltesi domenica 31 maggio 2015 (primo turno) e domenica 14

L

giugno 2015 (turno di ballottaggio), all'esito della quale è risultato eletto alla carica di Sindaco il signor Giorgio Del Ghingaro;

- del verbale di "*Comunicazione dei candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio di Domenica 14 giugno 2015*", prot. n. 0033012 in data 04.06.2015, con il quale il Presidente dell'Ufficio Centrale ha certificato il risultato della votazione e dello scrutinio del 31.05.2015, individuando nei signori Del Ghingaro Giorgio (voti validi 8415) e Poletti Luca (voti validi 5480), i primi due candidati ammessi al ballottaggio;

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale relative al primo turno elettorale, iniziate il giorno 03.06.2015 e terminate il 05.06.2015;


- dei verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale delle Sezioni 2, 3, 14, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 46 e 51 relativi al primo turno e dei relativi risultati, con particolare riferimento alla determinazione del numero dei votanti, delle schede bianche, delle schede nulle e delle schede contestate e non attribuite;

- di ogni altro atto presupposto, connesso (in particolare, relativo al turno elettorale del 31 maggio 2015 nella parte in cui si assegna al candidato Sindaco Luca Poletti n. 5480 voti validi ed al candidato Sindaco Baldini Massimiliano Riccardo n. 5.453 voti validi, con conseguente ammissione del primo al turno di ballottaggio) e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;

Viste le memorie difensive;



Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1) Il sig. Massimiliano Riccardo Baldini ha partecipato, in qualità di candidato alla carica di Sindaco (collegato alle liste n. 1 "Lega Nord Toscana", n. 2 "Fratelli d'Italia", n. 3 "Movimento dei cittadini per Viareggio e Torre del Lago", n. 4 "Liberali per Viareggio", n. 5 "Per Torre del Lago Puccini"), al procedimento per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Viareggio, svoltosi il 31/5/2015 (primo turno) e il 14/6/2015 (ballottaggio).

Dopo il primo turno sono stati ammessi al ballottaggio i candidati:

- sig. Giorgio Del Ghingaro (collegato alle liste n. 10 " Del Ghingaro Lista civica", n. 11 "Viareggio tornerà bellissima", n. 12 "Viareggio democratica", n. 13 "Uniti per Viareggio", n. 14 "Sto con Viareggio"), che ha ottenuto n. 8.415 voti;

- sig. Luca Poletti (collegato alle liste n. 15 "Partito Democratico", n. 16 "Federazione di sinistra per Viareggio", n. 17 "Viva Viareggio viva"), che ha ottenuto n. 5.480 voti.

Il sig. Massimiliano Riccardo Baldini ha ottenuto, quale terzo classificato, n. 5.453 voti, cioè 27 voti in meno rispetto al sig. Poletti.

All'esito del ballottaggio è risultato eletto alla carica di Sindaco il sig.

L

Giorgio Del Ghingaro, che ottenuto n. 9.286 voti, contro n. 6.105 voti assegnati al candidato Poletti.

2) Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 130 del codice del processo amministrativo il sig. Massimiliano Riccardo Baldini ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, formulando le seguenti domande:


- in tesi, dichiarare *"l'invalidità e/o nullità delle operazioni elettorali svolte dalle Sezioni nn. 2, 3, 32 e 34 con conseguente rinnovazione del primo turno elettorale"*;

- in ipotesi, *"dichiarare l'irregolarità delle operazioni elettorali svolte dagli uffici elettorali delle Sezioni 2, 3, 14, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 46 e 51 e per l'effetto disporre nuovo conteggio delle schede relative alle predette sezioni, con conseguente correzione dei risultati del primo turno elettorale e rinnovazione del ballottaggio ammettendovi il candidato Sindaco Massimiliano Riccardo Baldini, in luogo del candidato Luca Poletti"*.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Viareggio che ha eccepito l'inammissibilità del gravame e ne ha chiesto, comunque, la reiezione perché infondato.

All'udienza dell'8 ottobre 2015 la causa è passata in decisione.

3) Come evidenziato al punto precedente, la domanda proposta in via principale dal ricorrente è finalizzata alla rinnovazione del primo turno elettorale e si fonda sulla pretesa invalidità e/o nullità delle operazioni elettorali svolte dalle Sezioni 2, 3, 32 e 34. In estrema sintesi, le censure riguardano: per la Sezione 2, la circostanza, risultante dal verbale dell'Ufficio centrale in data 3/6/2015, che erano stati ammessi a presenziare allo spoglio del primo turno due




rappresentanti del Comune di Viareggio, così qualificati dal Presidente della medesima Sezione, ma non altrimenti identificati; per la Sezione 3, la circostanza che la chiusura del verbale, a cui consegue lo scioglimento dell'adunanza, risulta sottoscritta solo dal Presidente e dal Segretario, ma non dagli scrutatori; il che concreta, secondo il ricorrente, la violazione dell'art. 25 del T.U. n. 570/1960; per le Sezioni 32 e 34 l'irregolare costituzione dei rispettivi uffici elettorali, con specifico riferimento alla ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione il lunedì alle ore 14 (Sezione 32) e alla mancata indicazione della sostituzione di due componenti assenti (Sezione 34).

4) In relazione alle censure di cui sopra, che puntano all'annullamento e al rinnovo delle operazioni elettorali, è necessario in primo luogo rilevare che è infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del Comune di Viareggio. L'obiettivo del ricorrente è infatti quello di rinnovare le operazioni elettorali per ottenere un diverso e più favorevole risultato, che gli consenta di essere ammesso al ballottaggio al posto del candidato Poletti; tanto basta per legittimare l'azione proposta.

5) Riconosciuta l'ammissibilità del ricorso *in parte qua*, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che da un eventuale accoglimento delle censure in questione, con le conseguenze indicate, potrebbero risultare in qualche misura pregiudicati; si tratta di tutti i consiglieri eletti (che fossero o meno candidati alla carica di sindaco), fatta ovviamente eccezione per il sig. Luca Poletti, a cui il ricorso è già stato notificato (circostanza che

L




consente di superare l'eccezione di inammissibilità formulata in proposito dalla difesa del Comune di Viareggio). Detta integrazione si rende necessaria anche perché non si può escludere che dall'eventuale accoglimento delle ulteriori censure, finalizzate al riconteggio dei voti, possano conseguire esiti tali da comportare il rinnovo, quantomeno parziale, del primo turno delle elezioni; e tale prospettiva, pur solo eventuale, impone di evocare in giudizio tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e "*che vi hanno interesse*" (art. 130 comma 3 lett. c) del codice del processo amministrativo), cioè appunto tutti i consiglieri eletti.

h. All'integrazione del contraddittorio dovrà provvedere il ricorrente, mediante notifica del ricorso, nei termini precisati nel dispositivo; a loro volta, i controinteressati così evocati che intendano costituirsi in giudizio dovranno provvedere a depositare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 130 comma 5 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- 1) respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse formulata in memoria dalla difesa del Comune di Viareggio;
- 2) ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso a tutti i consiglieri comunali proclamati eletti nelle elezioni per cui è causa ed assegna, per procedere a tale adempimento, il termine di giorni 30 (trenta),



decorrente dall'intervenuta comunicazione in via amministrativa della presente sentenza parziale, ovvero dalla notifica, se anteriore; nonché l'ulteriore termine di giorni 10 (dieci) per il deposito nella Segreteria del Tribunale della copia del ricorso con la prova delle avvenute notifiche;

3) rinvia all'udienza del 20 gennaio 2016 per l'ulteriore trattazione della causa;

4) rinvia ogni decisione sulle spese alla sentenza che definirà il giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Luigi Viola, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 8-X-2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

*Marco Ester Zedde*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
DELLA TOSCANA  
E' copia conforme all'originale  
Firenze, il 8-~~10~~2015



IL DIRETTORE  
DI SEGRETERIA

*Marco Ester Zedde*